

DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2024
370/2024/E/EEL

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI SWITCHING E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRASMESSI AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1309^a riunione del 24 settembre 2024

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/944/UE del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 42/08, come successivamente modificate e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e relativi Allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2023, 613/2023/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del dPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- con la deliberazione 273/05 l'Autorità ha sottoscritto un Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, per l'effettuazione di accertamenti dei dati e delle informazioni fornite dagli esercenti i servizi di pubblica utilità, eventualmente anche sotto forma di ispezioni e sopralluoghi presso i medesimi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore elettrico;
- la legge 129/10 ha previsto l'istituzione di un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) presso l'Acquirente Unico (Gestore del SII), per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 come successivamente modificato e integrato, definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII, stabilendo che l'identificazione dei processi gestiti nell'ambito del SII, nonché la definizione e le modalità di attuazione dei medesimi, compete all'Autorità;
- con la deliberazione 487/2015/R/eel, l'Autorità ha riformato il processo di cambio fornitore nel settore elettrico, disponendone l'implementazione nell'ambito del SII;
- in particolare, l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel definisce le disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova

controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo, c.d. *switching* nel settore elettrico;

- in linea generale, il processo di *switching* nel settore elettrico, nell'accezione di successione di un utente del dispacciamento, a un altro utente del dispacciamento sullo stesso punto di prelievo attivo, prevede che l'utente del dispacciamento entrante trasmetta la richiesta al SII relativa a ciascun POD, entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente la data di *switching*;
- per una corretta gestione delle richieste di *switching*, coerente con le scelte effettuate dai clienti finali, sono state introdotte delle regole di ammissibilità e di prevalenza definite nell'ambito delle specifiche tecniche di processo, adottate dal Gestore del SII su mandato dell'Autorità;
- in particolare, le regole di ammissibilità e di prevalenza applicate alle richieste di *switching* che non contemplano prestazioni diverse dallo *switching*, per ciascun POD, sono le seguenti:
 - sono ritenute ammissibili dal SII, più richieste di *switching* con differente data di decorrenza;
 - nel caso in cui più richieste di *switching* indichino la stessa data di decorrenza il SII restituirà un esito positivo alla pratica contenente la data più recente di sottoscrizione del contratto da parte del cliente;
 - in caso di più richieste di *switching* con la stessa data di decorrenza e la stessa data di sottoscrizione del contratto, prevarrà la richiesta pervenuta per prima al SII;
 - richieste la cui data di decorrenza sia precedente a un'altra richiesta di *switching* in corso sono ammissibili. Qualora la data di stipula del contratto della richiesta di *switching* in corso sia precedente alla nuova richiesta ammissibile, la richiesta in corso viene annullata dal SII;
 - non sono ammissibili richieste di *switching* la cui data di sottoscrizione del contratto da parte del cliente finale sia antecedente alla data del contratto di uno *switching* già eseguito;
 - non sono ammissibili richieste di *switching* dall'utente del dispacciamento titolare della fornitura al momento della richiesta (utente uscente);
- gli Uffici dell'Autorità hanno ricevuto alcune segnalazioni riferite a un'impresa di vendita di energia elettrica nelle quali si evidenziano casi di utilizzo apparentemente improprio del SII, con riferimento, in particolare, alla gestione del processo di *switching*;
- la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, al fine di verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute, ha richiesto alla Direzione *Accountability e Enforcement* l'effettuazione di una verifica ispettiva nei confronti della predetta impresa di vendita in relazione all'utilizzo del SII.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- procedere al controllo della corretta applicazione delle disposizioni regolatorie in materia di *switching* e dei flussi informativi trasmessi al SII per la gestione del

- processo di cambio fornitore, tramite una verifica ispettiva presso l'impresa di vendita di energia elettrica ai clienti finali oggetto delle segnalazioni ricevute dagli Uffici;
- prevedere che le attività di verifica sopra descritte siano svolte congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza

DELIBERA

1. di approvare una verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di vendita di energia elettrica ai clienti finali in merito alla corretta applicazione delle disposizioni regolatorie in materia di *switching* e dei flussi informativi trasmessi al SII per la gestione del processo di cambio fornitore, da effettuare entro il 31 dicembre 2024, secondo le modalità definite nel documento "*Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di vendita di energia elettrica in materia di switching e gestione dei flussi informativi trasmessi al Sistema Informativo Integrato: oggetto e modalità di effettuazione*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che la verifica ispettiva di cui al precedente punto 1. possa essere effettuata congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica all' esercente interessato, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento all' esercente interessato mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2024;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini